

FAQ FORMULATE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO FORMATIVO IN PRESENZA DEL 7 NOVEMBRE 2025:

1) IL PROGETTO DEVE ESSERE APPROVATO IN GIUNTA? E SE NON CI FOSSERO I TEMPI?

L'Avviso non stabilisce le modalità con cui ciascun Ente pubblico debba gestire internamente il percorso amministrativo che porterà alla formalizzazione della propria istanza di partecipazione. Spetta pertanto al singolo Ente definire il percorso amministrativo più appropriato per l'adozione dell'atto interno di adesione, nel rispetto delle tempistiche indicate.

2) QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Le spese ammissibili sono quelle strettamente connesse alle finalità del progetto e devono essere sostenute nel periodo di eleggibilità indicato nella proposta. Devono risultare pertinenti, effettivamente sostenute, documentate e imputabili al progetto secondo quanto previsto all'art. 7 dell'Avviso.

3) DURATA MINIMA DEL PROGETTO?

L'Avviso non prevede una durata minima delle attività, ma richiede che le progettualità abbiano carattere continuativo e strutturato, assicurando la piena riconoscibilità dei CEAS come presidi permanenti di educazione alla sostenibilità.

4) LA PROGETTAZIONE PUO' ESSERE INCLUSA NELLE VOCI DI SPESA?

Le spese di progettazione possono essere ammesse solo se sostenute nel periodo di eleggibilità indicato nella proposta progettuale e se strettamente correlate alle attività oggetto di finanziamento. Non sono ammissibili spese riferite a fasi preliminari anteriori alla presentazione dell'istanza di partecipazione.

5) L'IVA RIENTRA TRA LE VOCI DI SPESA?

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se non recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso.

6) LE SPESE DI SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE PER PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' POSSONO ESSERE RENDICONTATE?

Le spese per attività di progettazione o supporto affidate a soggetti esterni sono rendicontabili solo se sostenute nel periodo di eleggibilità e debitamente giustificate. Non possono essere ammesse spese relative a progettazioni precedenti alla presentazione dell'istanza di partecipazione.

7) QUALE TIPOLOGIA DI RENDICONTAZIONE PRESENTARE?

La Rendicontazione è disciplinata dall'Art. 6.3 dell'Avviso.

Il soggetto pubblico titolare del CEAS beneficiario dovrà rendicontare alla Regione Puglia il contributo concesso, attraverso la trasmissione delle spese sostenute dall'Ente e quietanzate utilizzando l'apposito "Modulo di Rendicontazione Spese" di cui all'All. F e F1 dell'Avviso, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate.

8) PIANO ECONOMICO. SI TRATTA DI SPESE PRESUNTE?

Sì, le spese indicate nel piano economico hanno natura presuntiva e devono risultare coerenti e proporzionate rispetto alle attività previste. La congruità del piano dei costi è oggetto di valutazione in sede istruttoria.

9) IL SOGGETTO AFFIDATARIO DEVE AVERE QUALCHE TITOLO SPECIFICO?

L'Avviso non prevede requisiti specifici per il soggetto eventualmente affidatario delle attività. È tuttavia auspicabile che l'Ente titolare individui un soggetto dotato di comprovate competenze tecniche e professionali coerenti con la natura e gli obiettivi del progetto.

10) L'E.T.S. AFFIDATARIO DOVRA' REPERIRE TUTTE LE FATTURE E CONSEGNARLE AL COMUNE?

Le modalità di affidamento e di rendicontazione delle attività sono definite dal soggetto titolare del CEAS. Tuttavia, la rendicontazione verso la Regione Puglia resta a carico esclusivo del soggetto pubblico titolare, che deve trasmettere la documentazione di spesa conforme agli Allegati F e F1 dell'Avviso.

11) CI SARA' UN MANUALE DI RENDICONTAZIONE?

Non è previsto un manuale di rendicontazione. Le modalità sono quelle descritte all'art. 6.3 dell'Avviso e nei relativi allegati.

12) AVENDO UN CEAS INTERNO AL COMUNE E' POSSIBILE AFFIDARE ALL'ESTERNO LA GESTIONE DEL PROGETTO?

Sì. Anche nel caso in cui il CEAS sia gestito internamente, l'Ente titolare può affidare all'esterno la realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti. Resta ferma la responsabilità del Comune titolare per la rendicontazione e la trasmissione alla Regione della documentazione contabile e tecnica richiesta.